

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3088-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE TAPPARO)

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
e col Ministro per le politiche agricole**

(V. Stampato Camera n. 4468)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 febbraio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 febbraio 1998*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 5 ^a Commissione permanente	»	8
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	»	9
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge in conversione interviene in via d'urgenza per ridefinire l'ambito di operatività di taluni strumenti di sostegno al reddito già previsti da normative vigenti, come le liste di mobilità, i contratti di solidarietà, i trattamenti di integrazione salariale e la «mobilità lunga». Vengono inoltre apportate incisive modifiche in ordine a taluni meccanismi di incentivazione all'occupazione, nell'intento, in particolare, di rendere più efficaci gli interventi a favore dei giovani privi di occupazione contemplati dai piani per l'inserimento professionale di cui all'articolo 9-*octies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il decreto-legge contiene inoltre talune disposizioni riguardanti la materia previdenziale, come pure la disciplina dei cosiddetti «prestati d'onore».

Nel valutare la normativa in conversione, occorre evidentemente considerare che si tratta in massima parte di misure aventi un orizzonte temporale limitato, destinate a far fronte a singoli aspetti dell'emergenza occupazionale.

Resta però più che mai necessaria una riforma degli «ammortizzatori sociali», nell'ambito della quale potranno essere affrontati in modo più organico taluni dei problemi cui il presente provvedimento tende a dare risposta, inevitabilmente solo in termini contingenti. In particolare, occorrerà definire strumenti più efficaci per il reinserimento nel mondo del lavoro, superando altresì i persistenti aspetti di improprio assistenzialismo.

In materia previdenziale, gli interventi previsti nel decreto-legge appaiono idonei a promuovere una razionalizzazione e omogeneizzazione rispetto alle indicazioni della

riforma dell'agosto 1995, peraltro all'interno di una logica di sostegno a singoli settori, da quello edile a quello turistico. In prospettiva si dovrà però assicurare una maggiore armonizzazione, garantendo nel contempo l'osservanza delle raccomandazioni dell'Unione Europea.

Per quanto attiene alla promozione del lavoro autonomo nel Mezzogiorno, il decreto-legge semplifica opportunamente gli adempimenti formali prescritti per l'accesso al «prestito d'onore»; resta peraltro ferma la scelta di escludere dalle agevolazioni le attività di carattere precario, e comunque non corredate da un progetto idoneo a garantirne la solidità.

L'articolo 1 del decreto-legge, nel testo comprendente le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni in materia di sostegno al reddito. Esso fa riferimento alla erogazione di trattamenti di sostegno in aree territoriali e settori produttivi che presentano problemi occupazionali, e reca altresì misure per la ricollocazione di lavoratori in mobilità.

Al comma 1, viene infatti concessa l'iscrizione nelle liste di mobilità fino al 31 dicembre 1998 per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da parte di imprese con meno di quindici dipendenti. Viene in tal modo prorogato il termine previsto al riguardo dall'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, termine che è scaduto il 31 dicembre 1997. Tale proroga tende a ridurre, in attesa di una soluzione più organica, la disparità di trattamento oggi esistente in danno dei lavoratori delle piccole imprese sotto il profilo della tutela contro i licenziamenti.

Le imprese che provvedono all'assunzione di lavoratori collocati nelle medesime liste di mobilità possono accedere ai benefici contributivi nel limite complessivo di 9 miliardi di lire; il relativo onere è posto a carico del Fondo per l'occupazione.

Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 1998 il termine, per imprese non rientranti in origine nell'ambito di applicazione dei contratti di solidarietà, entro il quale esse possono procedere alla stipula dei contratti stessi, accedendo alle relative agevolazioni.

Il testo originario del comma limitava l'ambito di applicazione della proroga alle sole imprese artigiane; la Camera dei deputati ha approvato peraltro un emendamento diretto a sopprimere tale limitazione ed ha elevato inoltre, correlativamente, il limite di spesa inerente alla proroga di cui al comma 2 da 10 a 30 miliardi di lire, sempre a valere sul Fondo per l'occupazione.

Il comma 3 dispone (lettera *a*) la proroga per ulteriori otto mesi dei trattamenti di integrazione salariale per le imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, decorrenti dalla scadenza della proroga di sei mesi concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Lo stesso comma proroga inoltre (lettera *b*) per la durata di otto mesi il trattamento di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori dipendenti dai consorzi agrari provinciali in servizio alla data del 15 dicembre 1997. Tale misura si rende necessaria per la gestione degli esuberanti conseguenti all'attuazione del processo di profonda ristrutturazione che interessa il settore dei consorzi agrari.

Ai sensi del comma 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, con decreto del Ministro del lavoro possono essere prorogati per un massimo di sei mesi i trattamenti di integrazione salariale straordinaria nei confronti dei lavoratori sospesi dal lavoro per cessazione dell'attività, dimissioni anche

parziali di rami di attività o per procedure concorsuali, in attesa del reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio nelle stesse aree.

Il comma 4 stabilisce che la possibilità di concedere, con decreto ministeriale, i benefici inerenti all'iscrizione alle liste di mobilità per le aziende in amministrazione straordinaria, prevista dall'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, trova applicazione con riferimento alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997 ed entro i limiti delle risorse predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n.662. L'effetto perseguito dalla disposizione oggetto del richiamo è quello di consentire l'accesso all'istituto della mobilità senza che debba intervenire alcun provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, in deroga al principio generale posto dalle norme sul collocamento in mobilità, che condiziona l'accesso a tale istituto al previo licenziamento dei lavoratori interessati.

Il comma 5 stabilisce la possibilità per i lavoratori che operano nelle discariche di ottenere in via transitoria, in caso di licenziamento, l'iscrizione alle liste di mobilità e la corresponsione della relativa indennità, in attesa dell'attivazione di nuovi impianti di smaltimento. A tal fine, è prevista una deroga rispetto ai requisiti di età e anzianità aziendale disposti al riguardo dalla legge n. 223 del 1991.

Ai sensi del comma 6, lo svolgimento delle attività formative previste dai piani per l'inserimento professionale dei giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, di età ricompresa tra i diciannove e i trentadue anni se privi di occupazione, e fino a trentacinque anni se disoccupati di lunga durata, può aver luogo nell'ambito di imprese operanti in aree non ricomprese fra quelle di cui agli stessi obiettivi nn. 1 e 2. Nel testo originario del decreto-legge il riferimen-

to era esclusivamente rivolto alle aree di cui all'obiettivo n. 1. La riformulazione operata dall'altro ramo del Parlamento ha inoltre posto la condizione che le imprese utilizzatrici abbiano concordato, mediante un accordo di programmazione negoziata, ovvero tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, diretti a promuovere lo sviluppo economico di tali aree.

Ricorrendo tali condizioni, ai giovani destinatari della previsione compete, in aggiunta all'indennità ordinaria già loro attribuita - pari a lire 7.500 all'ora per 80 ore mensili - un'indennità di lire 800 mila al mese a titolo di rimborso degli oneri relativi al vitto e all'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione, nonché una indennità pari a lire 200 mila mensili, a carico dell'impresa (tale ultima indennità è stata introdotta da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati). Ai giovani residenti nelle aree di cui all'obiettivo 2, le indennità aggiuntive previste dal comma in esame sono corrisposte nel caso in cui le attività formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza.

La riformulazione del comma 6 operata dalla Camera prevede che il Governo riferisca alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle attività in questione; tale adempimento dovrà soprattutto consentire di valutare il grado di inserimento conseguito dai giovani in attività lavorative stabili nelle regioni di provenienza. Con un ulteriore emendamento, la Camera ha infine disposto che i piani per l'inserimento professionale avviati entro il 1998 possano essere completati nell'anno successivo, nei limiti delle risorse finanziarie preordinate a tale scopo nel Fondo per l'occupazione.

In sede di esame del provvedimento presso la Commissione lavoro e previdenza sociale, è stato approvato a larga maggioranza un ordine del giorno tendente ad impegnare il Governo affinché, con effetto fino al 31 dicembre 2000, le Commissioni

regionali per l'impiego delle aree di cui al testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, possano deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula dei contratti di formazione lavoro.

Il comma 7 modifica la quota percentuale dei soggetti da ammettere alla mobilità lunga, riservata - ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n.229 - alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento (CEE) n.2081/93. Tale quota, in origine pari al 70 per cento delle 3.500 unità complessivamente previste, viene ora determinata in misura «non inferiore al 70 per cento». La possibilità del riconoscimento della mobilità lunga concerne, entro il suddetto limite massimo di 3.500 unità, i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998, ovvero entro il 31 dicembre 1999 per le aziende industriali interessate dai contratti d'area le cui procedure siano state avviate entro il 15 ottobre 1997. Peraltro, per effetto di un emendamento approvato al riguardo dalla Camera dei deputati, tale limite temporale non si riferisce più alla stipulazione del contratto d'area, ma all'attivazione delle relative procedure da parte del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia contributiva.

Il comma 1 modifica i criteri per la determinazione del contributo dovuto, relativamente agli impiegati ed ai quadri, dalle imprese del settore edilizio per il finanziamento della cassa integrazione ordinaria. Il comma riproduce una disposizione già contenuta nel disegno di legge Atto Camera n. 4050, d'iniziativa del Governo, recante «Disposizioni in materia previdenziale concernenti diversi settori di attività e norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro», attualmente all'esame

della Camera dei deputati. L'obiettivo è quello di promuovere un intervento di armonizzazione, attraverso l'estensione al settore dell'edilizia e - secondo la previsione introdotta da un emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento - a quello lapideo, della normativa relativa al comparto industriale. Al relativo onere finanziario, valutato in lire 90 miliardi annue, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'occupazione.

Al comma 2 si prevede, per dirimere una controversia interpretativa risalente nel tempo, l'applicabilità agli Istituti di patronato della normativa ordinaria in materia di obblighi contributivi per le prestazioni economiche di malattia, di maternità e di assegni per il nucleo familiare. Al riguardo, va ricordato che in precedenza, prima della «privatizzazione» degli enti di patronato prevista dalla legge n. 112 del 1980, questi risultavano esonerati dagli oneri in questione.

Il comma 3 introduce una modifica al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, prevedendo l'esonero dal pagamento dei contributi INPS e INAIL a favore delle aziende turistiche che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale.

Al comma 4, in via di interpretazione autentica della lettera a) del comma 6 dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998), si prevede che resti a carico dei lavoratori postelegrafonici il contributo del 2,50 per cento previsto dall'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per il finanziamento del Fondo di previdenza e credito per i dipendenti dello Stato, ancorchè sia stato soppresso il contributo già dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici previsto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973.

L'articolo 3 prevede un incremento dello stanziamento relativo al Fondo per l'occupazione nella misura di lire 976 miliardi per

il 1998, 913 miliardi per il 1999 e 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. L'importo di 976 miliardi per il 1998 va ad integrare la somma di 932,3 miliardi che risulta stanziata nel bilancio 1998 per il Fondo per l'occupazione (unità previsionali di base 3.1.2.2 e 7.1.2.1).

All'articolo 4, il comma 1 riproduce in termini invariati l'articolo 6 del citato disegno di legge governativo Atto Camera n. 4050, assegnando al Consiglio di amministrazione dell'INAIL la competenza a decidere dei ricorsi di secondo grado ancora eventualmente pendenti presso il Ministero del lavoro, presentati ai sensi dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) durante il periodo di vigenza della procedura disciplinata da tale testo unico, ora superata dalle disposizioni recate in materia dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, istitutivo dell'INPDAP. Il comma 2 modifica i criteri di rappresentanza che presiedono alla composizione del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

La Camera dei deputati ha peraltro approvato un emendamento soppressivo dei predetti commi 1 e 2, in conformità con il parere espresso dal Comitato per la legislazione, che ha rilevato il contrasto delle disposizioni in questione con i requisiti di specificità e di omogeneità prescritti in ordine al contenuto dei decreti-legge.

Il comma 3 introduce alcune innovazioni alla normativa vigente per la promozione del lavoro autonomo nel Mezzogiorno. In primo luogo, la durata dei corsi non retribuiti di formazione-selezione è ridotta dai quattro mesi originariamente fissati a non più di tre mesi, senza indicazione di una durata minima. Vengono inoltre ridefinite le garanzie che devono essere fornite per l'accesso al «prestito d'onore», nel senso di non richiedere più l'iscrizione di un privile-

gio speciale sull'investimento finanziato, ma soltanto la presentazione di idonee garanzie assicurative.

Il comma 4 autorizza infine il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del provvedimento.

In conclusione, può rilevarsi come il provvedimento sia suscettibile di apportare un elemento di opportuna razionalizzazione sia sul versante degli ammortizzatori sociali

che su quello delle politiche per il lavoro; è auspicabile che le nuove misure consentano di superare la logica degli interventi tampone alla quale troppo spesso ci si è fin qui attenuti nei settori in considerazione.

Tali sono i contenuti del provvedimento d'urgenza, che la Commissione lavoro e previdenza sociale sottopone all'Assemblea, con l'auspicio che su di esso possa registrarsi un ampio consenso.

TAPPARO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

su testo ed emendamenti

11 marzo 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del decreto-legge e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.1 e 4.1.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: BESOSTRI)

11 marzo 1998

Considerando che gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 6, del testo del decreto-legge in esame, come risulta modificato dalla Camera dei deputati, sono volti, tra l'altro, alla esecuzione concreta di iniziative di formazione, finalità che rientra tra gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea, sul disegno di legge in titolo la Giunta esprime parere favorevole.

In relazione allo stesso comma la Giunta osserva tuttavia l'esigenza di porre in maggiore evidenza la stretta correlazione tra i suddetti interventi e il perseguimento delle finalità formative - di cui ai progetti contemplati dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 299 del 1994, convertito con modificazioni con legge n. 451 del 1994, richiamato dal citato articolo 6 del decreto-legge in esame - definendo più chiaramente che i beneficiari dei suddetti interventi sono i giovani disoccupati delle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dei Fondi strutturali e non le imprese situate negli altri territori. Tali precisazioni si renderebbero necessarie onde prevenire eventuali obiezioni della Commissione europea nel senso di interpretare tali interventi come agevolazioni per le imprese che attivano i suddetti progetti di formazione.

La Giunta chiede la pubblicazione del suddetto parere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1998, N. 4*All'articolo 1:**il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi nn. 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle

aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani è corrisposta una indennità aggiuntiva di lire 800 mila mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonchè una indennità pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennità aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attività formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attività. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo»;

al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Al comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 129 del 1997 le parole: "stipulati entro il 15 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997"».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore dell'edilizia» sono inserite le seguenti: «e del settore lapideo»;

al comma 4, dopo le parole: «Fondo di previdenza e credito» sono inserite le seguenti: «dovuto all'Istituto postelegrafonici».

All'articolo 4, i commi 1 e 2 sono soppressi.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1998.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di sostegno al reddito e incentivazione all'occupazione, di contenimento del costo del lavoro, attraverso la riduzione delle aliquote contributive, al fine di rilanciare l'attività edilizia, nonché di definire l'operatività di talune norme previdenziali ed il funzionamento di organi collegiali operanti presso enti ed organismi gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adeguamento delle disposizioni in materia di promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso il cosiddetto «prestito d'onore», nonché alla ridotazione finanziaria del Fondo per l'occupazione, per consentire gli interventi occupazionali allo stesso connessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di sostegno al reddito)

1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilità di

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di sostegno al reddito)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, è prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, **relative ai contratti di solidarietà per le imprese artigiane**, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 10 miliardi di lire.

3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi: *a*) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; *b*) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera *a*) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera *b*), per indennità e contribuzione figurativa e l'onere complessivo è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

4. La possibilità prevista dall'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, **commi 5 e 8**, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di **30 miliardi** di lire.

3. *Identico.*

3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

iscritti nella lista di mobilità, trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilità non antecedentemente al 1° gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennità non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità è prorogato di dodici mesi.

6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-*octies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in regioni diverse. In tali casi ai giovani viene corrisposta una indennità aggiuntiva di lire 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: «una quota pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota non inferiore al 70 per cento».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

5. *Identico.*

6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-*octies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui **agli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi nn. 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree.** In tali casi ai giovani è corrisposta una indennità aggiuntiva di lire 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, **nonchè una indennità pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.** Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennità aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attività formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attività. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: «una quota pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota non inferiore al 70 per cento». **Al comma 2 dell'articolo**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

(Disposizioni in materia contributiva)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia è dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale cessa il regime di esonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternità nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresì, soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.

3. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole: «gli addebiti contributivi» sono inserite le seguenti: «e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi».

4. La disposizione di cui all'articolo 53, comma 6, lettera *a*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3 del citato decreto-legge n. 129 del 1997 le parole: «stipulati entro il 15 ottobre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997».

Articolo 2.

(Disposizioni in materia contributiva)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia **e del settore lapideo** è dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. La disposizione di cui all'articolo 53, comma 6, lettera *a*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito **dovuto all'Istituto postelegrafonici** nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

(Integrazione del Fondo per l'occupazione)

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Articolo 4.

(Disposizioni varie)

1. I ricorsi di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, avverso le decisioni della soppressa Commissione di cui all'articolo 39, quinto comma, del citato testo unico, in materia di applicazione della tariffa dei premi INAIL, attualmente pendenti dinanzi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono attribuiti al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. All'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla composizione del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore;».

3. All'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «durata di quattro mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «durata massima di tre mesi,»;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3.

(Integrazione del Fondo per l'occupazione)

Identico

Articolo 4.

(Disposizioni varie)

Soppresso

Soppresso

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) al comma 4, lettera b), le parole: «con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;» sono sostituite dalle seguenti: «con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;».

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 5.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1998.

SCÀLFARO

PRODI - TREU - CIAMPI - PINTO

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati)*

4. *Identico.*

